Comune di Paterno Calabro

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 38 del 28/09/2017

OGGETTO:

Ricognizione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:40 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
PRESIDENTE	Lucia Papaianni	×
CONSIGLIER	Francesco Mandarino	×
CONSIGLIER	Gennaro Borrelli	×
CONSIGLIER	Giuseppe Ferraro	×
CONSIGLIER	Debora Francella	×
CONSIGLIER	Carmelino Franco Caputo	—
CONSIGLIER	Marco Orlandino	—

Presenti: 5

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giovanni Farina che provvede alla redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Lucia Papaianni nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, nonché la relativa documentazione;

RISCONTRATA l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

RITENUTA l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell'art. 42 del Testo Unico n. 267/2000, dello statuto comunale e dei regolamenti;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del Revisore unico dei conti, rag. Rosario Gentile (Parere n. 07/2017 del 28/09/2017), ai sensi del rinnovato disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3) del Decreto Legislativo n. 267/2000, in atti al prot. n. 4640 del 28/09/2017;

Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 05; Assenti n. 02 (Caputo C.F. – Orlandino M.);
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 05;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:

di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Sindaco ed avente ad oggetto: *Ricognizione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016* che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta**.**

DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 05; Assenti n. 02 (Caputo C.F. – Orlandino M.);
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 05;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.LL. .

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016.

Il Sindaco

Richiamato il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con le integrazioni di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, il quale costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*;

Atteso che, a norma dell'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e nei limiti di quanto sopra precisato, le P.A. possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

Che, a norma dell'art. 4, comma 3 del citato testo normativo, al solo scopo di *ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio*, le P.A. possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Considerato:
- che, per effetto dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., entro il *30 settembre 2017* le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, devono procedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette o indirette, dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate*;*
- che, a norma dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 1 (ricognizione straordinaria), le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione*, *fusione* o *soppressione*, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le

amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Rilevato che, ai fini di cui sopra, devono essere *alienate* od oggetto delle misure di *piano di riassetto* per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.) – le partecipazioni per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

- Che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P., sopra richiamato;
- Che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- Che siano previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., sopra citato;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Valutato, altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto dei bisogni della comunità e del territorio amministrati e del loro miglior possibile soddisfacimento, ai fini di ogni valutazione riguardante le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che la ricognizione/revisione straordinaria costituisce adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che il relativo esito deve comunque essere comunicato, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Considerato:
- che, ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;
- che, ai sensi dell'art. 20, co. 5, T.U., gli atti di dismissione previsti nel piano di riassetto possono riguardare anche partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa ed in deroga alla norma stessa;

Atteso che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato dai servizi ed uffici comunali competenti;

Preso atto che l'esito della ricognizione effettuata risulta nell'elenco e nelle schede allegate alla presente deliberazione, contenenti i dettagli per ciascuna partecipazione detenuta, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Accertato che il Comune di Paterno Calabro detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette alla data del **23/09/2016**, di entrata in vigore del Testo Unico, come evidenziato nella *Relazione*

Tecnica allegata alla presente, la quale ne forma parte integrante e sostanziale**:**

1) Presila Cosentina s.p.a., Via A. Guarascio, 152 – Rogliano (CS);
Partita IVA: 02391570799
Data Inizio – Costituzione società: 09/11/2000;
Data fine: *dato non disponibile*
Data di adesione del Comune: 21/03/2001 (deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 21/03/2001);
Quota di partecipazione del Comune: N. 2.102 azioni ordinarie per un valore nominale di €. 10.846,32 - pari al 2,55 %;
Finalità: Servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio rifiuti s.u. pericolosi e non pericolosi,pulizia e spazzamento strade, derattizzazione, disinfestazione, raccolta differenziata e servizi ambientali in generale,bonifica siti contaminati, costruzione e gestione impianti rifiuti, difesa e salvaguardia dell'ambiente dei comuni partecipanti.
Rappresentante comunale: Dr.ssa Lucia Papaianni - Sindaco pro-tempore - nata a Cirò Marina (KR) il 02/08/1974 e residente a Paterno Calabro.

2) Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) - Cosenza
Partita IVA: 02575310780
Data Inizio - Costituzione: 27/06/2003
Data fine: *dato non disponibile*
Data di adesione del Comune: 19/06/2003 (deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 19/06/2003);
Quota di partecipazione del Comune: N. 698 azioni ordinarie per un valore nominale di €. 418,80 - pari allo 0,19 %;
Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni d'ambito.
Rappresentante comunale: Dr.ssa Lucia Papaianni - Sindaco pro-tempore - nata a Cirò Marina (KR) il 02/08/1974 e residente a Paterno Calabro.
N.B. Per la società Cosenza Acque s.p.a. risultano in corso le procedure di *scioglimento* e *liquidazione*.

3) CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ);
Partita IVA: 02729450797;
Data Inizio - Costituzione: 29/07/2005;
Data fine: *dato non disponibile*
Data di adesione del Comune: 28/05/2005 (deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2005);
Quota di partecipazione del Comune: €. 137,00 - pari allo 0,13 % (euro 0,4 per abitante – Statuto art. 6 - Verbale assemblea del 26/10/2010) / € 559,20 per contratto di servizio;
Finalità e Servizi offerti: Servizi strumentali di *e-governament*, funzioni di Centro Servizi Territoriali (CST) per i comuni partecipanti. In particolare: Protocollo informatico; Sito internet comunale; assistenza informatica da remoto; Albo pretorio on line; Firme digitali; Caselle di Posta elettronica istituzionale e di Posta elettronica Certificata (PEC); Adempimenti di Amministrazione Trasparente; Fatturazione elettronica; ecc..;
Rappresentante comunale: Dr.ssa Lucia Papaianni - Sindaco pro-tempore - nata a Cirò Marina (KR) il 02/08/1974 e residente a Paterno Calabro.

4) G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l. – Local. Vallegiannò – S. Stefano di Rogliano (CS) *c/o Calabria Verde*
Partita IVA: 02978760789;
Data Inizio - Costituzione: 03/02/2009;
Data fine: *dato non disponibile*
Data di adesione del Comune: 09/12/2008 (deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 09/12/2008;
Quota di partecipazione del Comune: €. 500,00 - pari al 4,16 %;
Finalità e Servizi offerti: Gestione di programmi comunitari e regionali per lo sviluppo territoriale;
Rappresentante comunale: Dr.ssa Lucia Papaianni - Sindaco pro-tempore - nata a Cirò Marina (KR) il 02/08/1974 e residente a Paterno Calabro.

5) Asmel Consortile s.c. a r.l. – Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 Gallarate (VA) ;

Partita IVA: 12236141003;
Data Inizio - Costituzione: 23/01/2013;
Data fine: 31/12/2050
Data di adesione del Comune: 17/05/2016 (deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 17/05/2016);
Quota di partecipazione del Comune: €. 209,70 - pari allo 0,73 % (euro 0,15 per abitante al 31/12/2015 - n. 1.398);
Finalità e Servizi offerti: Gestione compiti e servizi inerenti la Centrale Unica di Committenza;
Rappresentante comunale: Dr.ssa Lucia Papaianni - Sindaco pro-tempore - nata a Cirò Marina (KR) il 02/08/1974 e residente a Paterno Calabro.

Ritenuto, quindi, in base a quanto sopra, che sussistano per il **CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ)** e per **G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l.**, i presupposti di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della D.Lgs. n. 175/2016, per il **legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie**, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che le stesse risultano conformi alla normativa del T.U.S.P.;

Ritenuto altresì che, nel perseguimento dei principi di efficienza, razionalità e riduzione della spesa pubblica, sussistono le seguenti motivazioni per l'**alienazione** delle sotto indicate partecipazioni:
– società **Presila Cosentina s.p.a.**, in quanto, pur producendo servizi correlati a finalità istituzionali dell'ente, i suddetti servizi risultano acquisibili anche in modo alternativo, ad es. mediante pubbliche procedure d'appalto, nonché in base a nuove valutazioni di opportunità che inducono a ritenere non necessario il mantenimento, da parte del Comune di Paterno Calabro, della partecipazione nella società in parola, anche in considerazione del mancato conseguimento di utili o di benefici dalla partecipazione medesima;
– società **Asmel Consortile s.c. a r.l.**, in quanto attualmente il Comune di Paterno Calabro gestisce ed esercita le funzioni di Centrale Unica di Committenza nell'ambito e tramite apposito organismo analogo ed alternativo, istituito in associazione con i Comuni di Mendicino, Castrolibero, Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato, Carolei, Domanico e Dipignano. Per cui trattasi di partecipazione non più utile in quanto riferibile ad una attività analoga o similare a quella svolta da analogo soggetto pubblico strumentale (art. 20, comma 2, lett. c);
nonché per la **liquidazione** delle sotto indicate partecipazioni:
– società **Cosenza Acque s.p.a. ,** in quanto trattasi di società inattiva/inoperativa, per la quale risultano già in corso le procedure di *scioglimento* e *liquidazione*;

Atteso che l'atto di ricognizione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 del T.U.S.P.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del medesimo codice civile;

Tutto quanto sopra premesso;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il vigente Statuto comunale;

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

Dato atto che sulla presente proposta di delibera è stato richiesto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso, che qui s'intende integralmente richiamato:

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Paterno Calabro alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, una per ciascuna partecipata, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

2. **Di prendere atto** che, a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche da parte di questo Comune, sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni illustrate di seguito:
- CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ);
- G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l.;
in quanto per entrambe risultano i presupposti di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della D.Lgs. n. 175/2016, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che le stesse risultano conformi alla normativa del T.U.S.P. .
In riferimento specifico alla società CST Asmenet Calabria s.c. a r.l., pur avendo rilevato che essa nel triennio precedente non risulta aver conseguito la soglia di fatturato medio prescritto dalla normativa, pari ad un milione di euro, si prende atto della dichiarazione di intenti, riportata nella nota prot. n. 426/17 del 04/09/2017, a firma dell'Amministratore Unico, Arch. G. Tarallo, in base alla quale è stato già approvato il progetto di fusione di Asmenet Calabria con l'omologa struttura Asmenet Campania, di prossima attuazione che, con il medesimo oggetto sociale, consentirà di superare il suddetto ostacolo normativo.

3. **Di approvare**, a norma dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., il seguente **piano di razionalizzazione**, individuando specificatamente:
a) le seguenti partecipazioni da **alienare**:
- società **Presila Cosentina s.p.a.**, in quanto, pur producendo servizi correlati a finalità istituzionali dell'ente, i suddetti servizi risultano acquisibili anche in modo alternativo, ad es. mediante pubbliche procedure d'appalto, nonché in base a nuove valutazioni di opportunità che inducono a ritenere non necessario il mantenimento, da parte del Comune di Paterno Calabro, della partecipazione nella società in parola, anche in considerazione del mancato conseguimento di utili o di benefici dalla partecipazione medesima;
- società **Asmel Consortile s.c. a r.l.**, in quanto attualmente il Comune di Paterno Calabro gestisce ed esercita le funzioni di Centrale Unica di Committenza nell'ambito e tramite apposito organismo analogo ed alternativo, istituito in associazione con i Comuni di Mendicino, Castrolibero, Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato, Carolei, Domanico e Dipignano. Per cui trattasi di partecipazione non più utile in quanto riferibile ad una attività analoga o similare a quella svolta da analogo soggetto pubblico strumentale (art. 20, comma 2, lett. c).
b) le seguenti partecipazioni da porre **liquidazione**:
- società **Cosenza Acque s.p.a. ,** in quanto trattasi di società inattiva/inoperativa, per la quale risultano già in corso le procedure di *scioglimento* e *liquidazione*.

4. **Di approvare**, la *Relazione Tecnica* e le *schede di rilevazione* delle partecipate sopra indicate, che sono allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

5. **Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

6. **Di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

7. **Di stabilire:**
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi .
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

8. **Di dare atto** e precisare che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e lesivo di una propria posizione giuridica soggettiva, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, rappresentando i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Quindi propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Paterno Calabro lì 23/09/2017

Il Sindaco
f.to dr.ssa Lucia Papaianni

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: **Ricognizione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016.**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Parere di regolarità tecnica

Eventuali Osservazioni: *NESSUNA*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo,
premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Paterno Calabro, li 23/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta attualmente in fase di approvazione;
Visto l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di *Regolarità Contabile* sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Paterno Calabro, li 23/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA — UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere FAVOREVOLE — Data 23/09/2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Lucia Papaianni

PER LA REGOLARITA' CONTABILE — UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to Lucia Papaianni

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

23/09/2017 **F.to Lucia Papaianni**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale — **Il Presidente**

F.to Giovanni Farina — **F.to Lucia Papaianni**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 11/10/2017 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio — **Il Segretario Comunale**

F.to Giovanni Farina

La suestesa deliberazione:

- [x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
- [ ] è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 11/10/2017

Il Segretario Comunale

F.to Giovanni Farina

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Lucia Papaianni